Pubblicato il 27/06/2022

N. 01138/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 339 del 2022, proposto da Silvia Vaccaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Ciaccio, Gabriele Comito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore n. 34;

nei confronti

Adriana Simmaco, Angela Mezzatesta, Antonio Leonetti, Sara Vinci, Mirko Caferro, Rita Alberti, Luciana Di Maio, Caterina Maria Rosaria Rago, Alessandro Porto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'avviso pubblicato in data 14 gennaio 2022 dalla Commissione Interministeriale RIPAM sul portale ufficiale di FORMEZ P.A. alla pagina

"http://riqualificazione.formez.it/", limitatamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive "vincitori" e "vincitori e idonei" del Distretto della Corte di appello di Catanzaro (Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro) (, relative al "**Concorso** pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia";

- della graduatoria definitiva dei "vincitori" denominata "Graduatoria vincitori profilo GIURI_ECO. Distretto della Corte d'appello di Catanzaro", pubblicata in data 14 gennaio 2022 dalla Commissione Interministeriale RIPAM sul portale ufficiale di FORMEZ P.A.;

- della graduatoria definitiva "vincitori e idonei" denominata "Graduatoria vincitori e IDONEI profilo GIURI_ECO. Distretto della Corte d'appello di Catanzaro", pubblicata in data 14.01.2022 dalla Commissione Interministeriale RIPAM sul portale ufficiale di FORMEZ P.A.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi compresi gli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

e per il riconoscimento

del punteggio di ulteriori punti due (2) e, quindi, del punteggio complessivo di punti ventinove (29) (ventisette già riconosciuti), con il consequenziale avanzamento dell'istante al nono posto nelle stesse graduatorie impugnate e del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il possesso del "titolo di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli" ex art. 9, comma 1-xviii e comma 3-i del bando;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,i Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO

La dott.ssa Silvia Vaccaro ha partecipato al **concorso** pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 62, del 6 agosto 2021.

Per il distretto della Corte d'appello di Catanzaro sono state previste 304 unità di addetto l'Ufficio del processo.

Di queste unità, quattordici sono riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.

Il bando all'art. 6, punto 2, lettera a), punto i), ha previsto l'attribuzione fino a 6,00 punti per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al **concorso**).

Il bando per il **concorso** in oggetto ha previsto, altresì, all'art. 6, Punto 2, lettera b), punto i), l'attribuzione sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo.

All'odierna ricorrente sono stati attributi punti 3,00 per la laurea specialistica in Scienze della Politica, conseguita con il punteggio di 110/110 e lode, pari

alla metà di quello attribuibile per il titolo conseguito meno di 7 anni prima della pubblicazione del bando in oggetto.

In esito alla procedura concorsuale l'odierna ricorrente è stata collocata in diciottesima posizione della graduatoria dei candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, con un punteggio totale di 27, risultante dalla somma dei voti conseguiti nelle prove e dei punti attribuiti per i titoli, in posizione non utile per la collocazione tra i vincitori, essendo stati previsti 14 posti, come segnalato in precedenza.

La dott.ssa Vaccaro con due istanze rivolte all'amministrazione procedente ha invocato l'attribuzione di ulteriori due punti per il possesso della laurea specialistica in Scienze della Politica, conseguita con il voto di 110/110 e lode, e l'attribuzione del punteggio di 29, sufficiente alla collocazione in nona posizione, tra i vincitori.

I reclami non hanno sortito effetti e, pertanto, la dott.ssa Vaccaro ha proposto ricorso in sede giurisdizionale, deducendo:

1) Difetto e incompletezza di istruttoria; violazione del D.P.R n. 487/1994, dell'art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, del Bando di **Concorso** per l'errata valutazione dei titoli, degli artt. 1, 2 e 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità; violazione del principio di par condicio ed ingiustizia manifesta.

Ad avviso della ricorrente, l'amministrazione avrebbe omesso di valutare l'ulteriore punteggio di 2 punti per la laurea specialistica, da intendere quale titolo aggiuntivo rispetto alla laurea triennale richiesta come titolo di accesso al **concorso**, in violazione dell'art. 6 del bando.

Sebbene il titolo universitario indicato nella domanda di partecipazione sia stato la sola laurea specialistica in Scienze della politica (S/70), questa rappresenterebbe un titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale in Scienze politiche (L-36), conseguita dalla ricorrente nell'anno 2008 con la votazione di

110 e lode, da intendere quale presupposto necessario per poter conseguire la laurea specialistica.

- Eccesso di potere; difetto e incompletezza di istruttoria; carenza e difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Legge 241/90.

L'amministrazione avrebbe omesso di rispondere alle istanze in autotutela presentate per ottenere la correzione del punteggio finale e il riconoscimento dell'ulteriore titolo, con la conseguente necessità di adire l'organo giudiziario in luogo di adempimenti che avrebbe potuto eseguire il responsabile del procedimento.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di competenza territoriale del giudice adito e, in subordine, la carenza di legittimazione passiva, giacché la legittimazione spetterebbe alla Commissione R.I.P.A.M.

Nel merito, l'amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 521 del 24 marzo 2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che precedono la ricorrente nella graduatoria impugnata fino alla nona posizione, che la ricorrente aspira ad occupare.

La ricorrente ha provveduto all'incombente.

Nella camera di consiglio del 15 giugno 2022, le parti sono state sentite in ordine alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.

DIRITTO

Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale di questo Tribunale amministrativo in favore del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, sollevata dal Ministero della Giustizia nella memoria difensiva.

In tema di pubblici concorsi, è consolidato il principio per il quale "*la competenza territoriale si radica — in rapporto alla concreta efficacia territoriale della graduatoria — presso il T.A.R. della Regione a cui la graduatoria è riferibile in via*

esclusiva ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo c.p.a." (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 30/10/2017, n. 5013; Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2012, n. 1972; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5485; Cons. Stato, 4 febbraio 2003, n. 570).

In simili casi è, infatti, recessivo il criterio "ordinario" basato sulla sede dell'autorità emanante (Tar Napoli, sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2209).

La competenza inderogabile del Tar Lazio ricorre qualora sia impugnato un atto di un'autorità centrale, quale ad esempio il bando di **concorso** avente carattere nazionale, unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale (tra le tante, Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 23 gennaio 2020, n. 208).

Nel caso di specie, la ricorrente ha limitato l'impugnazione ai provvedimenti di approvazione della graduatoria definitiva dei candidati vincitori e degli idonei, in riferimento al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, senza coinvolgere nelle censure atti di portata generale, quali il bando, di cui propugna una diversa interpretazione.

In virtù dei principi enunciati, deve quindi ritenersi sussistente la competenza territoriale del Tribunale adito.

È priva di fondamento anche l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia.

Il bando di **concorso** nel preambolo richiama il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021, che ha determinato i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

È quindi lo stesso Ministero ad aver determinato le materie oggetto della prova scritta, la nomina della commissione esaminatrice, dei comitati di

vigilanza e le ulteriori misure organizzative del **concorso**.

La procedura concorsuale in esame, difatti, è finalizzata ad inquadrare i vincitori della selezione tra il personale del Ministero della Giustizia, che è destinato a subire gli effetti degli atti compiuti in esito alla procedura.

Questo è quanto basta per affermare la titolarità della legittimazione a resistere in giudizio del Ministero della Giustizia.

Alla società Formez PA e alla Commissione R.I.P.A.M., al contrario, sono rimesse le sole competenze relative alla gestione delle operazioni prettamente concorsuali.

Passando all'esame del merito, le censure dedotte dalla ricorrente, brevemente riportate nell'esposizione in fatto, possono essere esaminate congiuntamente, vertendo esse su un'unica tematica di fondo, attinente alla mancata attribuzione di ulteriori due punti, sufficienti a consentire alla ricorrente la collocazione tra i vincitori.

La ricorrente ha, a suo tempo, conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche, con la votazione di 110/110 e lode.

Successivamente ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Politiche, ancora una volta con la votazione di 110/110 e lode.

Per la partecipazione al **concorso** in questione era richiesto, quale requisito di accesso, la laurea triennale.

La ricorrente ha inteso, però, dichiarare, quale titolo di accesso, la laurea magistrale.

È pacifico che nella parte della domanda relativa agli "*Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo*", sotto la voce Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al **concorso** la ricorrente ha inserito la seguente dichiarazione: "Nessuna".

La difesa dell'amministrazione insiste particolarmente su questo aspetto, rilevando che la candidata non può pretendere di avvalersi di titoli che non ha

inteso dichiarare. Da qui l'affermazione secondo cui in mancanza di dichiarazione del possesso di un ulteriore titolo, quale altra laurea o laurea magistrale o laurea specialistica, rispetto a quello dichiarato come requisito di ammissione, il sistema informatico, correttamente, non avrebbe attribuito i due punti aggiuntivi.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che la ricorrente abbia titolo ad ottenere gli ulteriori due punti che ella invoca.

Il bando del **concorso** in esame, all'art. 1, comma 2, contempla quali titoli di accesso per l'ammissione, in riferimento ai posti riservati al profilo economico, la laurea in "*L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero (…) laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S* Relazioni internazionali; *70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti*".

Il successivo art. 6, comma 2, stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, prevedendo l'attribuzione "*sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al* ***concorso****)", ripartito in base alle diverse fasce di voto, attribuendo, per ciò che qui rileva, nel caso di laurea conseguita con la votazione di 110 e lode il punteggio "di punti 3,00", raddoppiato "qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda*".

La lett. b), punto i), del medesimo art. 6, in riferimento agli ulteriori titoli universitari del candidato, prevede l'attribuzione di ulteriori due punti per il "*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al* ***Concorso***".

La ricorrente, nel campo relativo al "*titolo di studio dichiarato per l'ammissione al* ***concorso***", come già evidenziato, ha dichiarato quale titolo accesso la laurea

specialistica 70/S in Scienze politiche, conseguita con il voto di 110 e lode, mentre nessuna indicazione risulta nel campo denominato "*diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al* ***concorso***".

In riferimento ai diversi titoli di studio dichiarati in sede concorsuale dal candidato, la giurisprudenza ha di recente osservato che "*nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al* ***concorso****, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*" (Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, 7 dicembre 2021 n. 12613; Tar Lazio, Roma, 19 maggio 2022 n. 6512; Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829).

Tali principi, affermati in relazione al caso della laurea a ciclo unico ovvero vecchio ordinamento, devono trovare applicazione anche nel caso della laurea specialistica, che costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che ha nella laurea triennale un precedente ineludibile (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 dicembre 2021 n. 2340).

Non è dato, infatti, ravvisare alcuna ragione per un differente trattamento, sotto questo aspetto, tra laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico e laurea specialistica conseguita a seguito di laurea triennale.

E, infatti, la giurisprudenza, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato la necessità di attribuzione del punteggio ulteriore (Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, 10 maggio 2022 n. 5829).

Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto, con annullamento della graduatoria impugnata, per quanto di interesse della ricorrente. Ne consegue l'obbligo dell'amministrazione di procedere a nuova formulazione della

graduatoria, a seguito dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo alla ricorrente.

La relativa novità e la particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla graduatoria impugnata per quanto di interesse della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Francesco Tallaro, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO